



COPIA

COMUNE DI SUARDI

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30/06/2021

N. _____ Reg. Pubblico 2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE TARI 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese giugno alle ore 19:00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano:

N. 11

Presenti Assenti

D'ord.

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| 01 FONTANA Lorena | Si | No |
| 02 PAGANI Paolo | Si | No |
| 03 MARCONI Marco | No | Si |
| 04 SCARABELLI Alberto | Si | No |
| 05 BARBIERATO Giorgio | Si | No |
| 06 TERNAVASIO Oddone | Si | No |
| 07 CAPPÀ Chiara Elisabetta | No | Si |
| 08 BIANCARDI Dario | Si | No |
| 09 TROTTI Cesare | Si | No |
| 10 BOZZA Maurizio | Si | No |
| 11 BORALI Emanuela | No | Si |
| TOTALE | 8 | 3 |

Assunte le funzioni di Vice Segretario la Sig. DOTT.SSA ORNELLA DALLERA

La Signora FONTANA LORENA – Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- ☐ il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- ☐ il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
- ☒ il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo era da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'art. 6 del metodo MTR cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell'ente territorialmente competente (ETC);

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2021, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, quale allegato "A" è parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il documento unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 6 e 7 del 29/04/2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica stante la correttezza dell'azione amministrativa del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 25/06/2021 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con 6 voti favorevoli e 2 voti astenuti (Biancardi e Trotti) espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente, quali parti integranti e sostanziali della deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021,
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre, con apposita votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di Legge

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, sulla presente proposta di deliberazione, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Suardi, lì 28/06/2021

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott.ssa Ornella Dallera

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario esprime, sulla presente proposta di deliberazione, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Suardi, lì 28/06/2021

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott.ssa Ornella Dallera

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FONTANA LORENA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ORNELLA DALLERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Vice Segretario comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09/08/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al 24/08/2021

Lì 09/08/2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ORNELLA DALLERA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ è decorso il termine di cui al comma 3° dell'art. 134, del T.U. n. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. n. 267/2000

lì 30.06.2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ORNELLA DALLERA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 09/08/2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ORNELLA DALLERA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF ATTIVITA' SVOLTE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI SUARDI

Indice della relazione

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Premessa | 2 |
| 2 | Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore | 2 |
| 2.1 | Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti | 2 |
| 2.2 | Altre informazioni rilevanti..... | 3 |
| 3 | Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore | 3 |
| 3.1 | Dati tecnici e patrimoniali | 3 |
| 3.1.1 | Dati sul territorio gestito e sull'affidamento | 3 |
| 3.1.2 | Dati tecnici e di qualità | 3 |
| 3.1.3 | Fonti di finanziamento | 3 |
| 3.2 | Dati per la determinazione delle entrate di riferimento | 4 |
| 3.2.1 | Dati di conto consuntivo | 4 |
| 3.2.2 | Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia | 5 |
| 3.2.3 | Dati relativi ai costi di capitale | 5 |

1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- Il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandolo per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

Nel caso di specie, Gestore ed Ente Territorialmente Competente coincidono con il medesimo soggetto, in quanto il Comune di Suardi oltre ad essere ETC per il proprio territorio comunale è anche Gestore di alcuni servizi e pertanto la validazione dei dati secondo le disposizioni di cui all'art.1.2 Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF, sarà eseguita da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Il soggetto in questione, individuato dal Comune di Suardi, è il Geom. Giroladini Danila.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il perimetro della gestione comprende il territorio del Comune di Suardi in provincia di Pavia.

Le attività svolte direttamente dal Comune di Suardi e rientranti nel perimetro del servizio rifiuti sono:

- Gestione servizio determinazione tariffe e rapporto con gli utenti.
- Gestione pulizia aree pubbliche.

Nello specifico si tratta di attività gestite direttamente dal Comune.

In relazione al servizio gestione tariffe e rapporto con gli utenti le attività svolte direttamente dal comune possono essere così riassunte:

- determinazione annuale delle tariffe da applicare all'utenza;
- servizio di front office per i contribuenti (informazioni, gestione reclami, call center telefonico, rateizzazioni, aggiornamento pagina web dedicata al servizio rifiuti sul sito istituzionale dell'Ente);
- attività ordinaria di riscossione della tariffa;
- gestione istanze di rimborso;
- attività di indagine e scoperta evasione;
- attività di recupero crediti.

Le suddette attività vengono svolte dal personale dell'ufficio tributi.

I costi relativi alle attività sopra descritte sono stati inclusi nelle entrate tariffarie del 2019 (anno *a-2*) e ne verrà data separata evidenza al punto 3.2 della presente relazione.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Allo stato attuale non sussistono contenziosi caratterizzati da ricorsi pendenti o da sentenze passate in giudicato connessi ad attività gestite direttamente dal Comune di Suardi che possano incidere sulla salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario generale del servizio rifiuti.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non sono previste allo stato attuale variazioni attese di perimetro (*PG*), con riferimento alle attività effettuate dal Comune di Suardi.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non sono previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (*QL*) intese come variazioni o miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti/contribuenti.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Non sono previste variazioni attese con riferimento alle fonti di finanziamento delle attività connesse al servizio rifiuti svolte direttamente dal Comune di Suardi che deriveranno esclusivamente dagli introiti tariffari applicati all'utenza.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno *a* (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati vengono inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* e dell'anno *a-3* come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto consuntivo

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel PEF vengono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore (Comune di Suardi) nell'anno *a-2*, precisando che, come previsto nell'allegato alla delibera ARERA 2019/443, i costi di seguito indicati sono aggiornati nella tabella riepilogativa di cui all'appendice 1 della suddetta delibera, in base ai tassi di inflazione definiti dall'Autorità. Si specifica inoltre che al fine di provvedere al calcolo dei conguagli sono stati determinati i costi efficienti anche per l'anno *a-3*.

CARC (*costi amministrativi collegati alla riscossione ed al contenzioso*)

2019: compongono questa voce di costo la spesa del personale addetto all'Ufficio Tributi per un importo di € 3.250,00..

CGG (*costi generali di gestione*)

2019: compongono questa voce di costo la quota dello stipendio del personale comunale addetto alla pulizia manuale delle aree pubbliche, alla raccolta dei rifiuti abbandonati ed alla vigilanza ecologica. L'importo imputato nel piano è pari ad € 10.000,00.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

I ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia non hanno attinenza con le attività connesse al servizio rifiuti svolte direttamente dal Comune di Suardi.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

CK (*costi d'uso del capitale*)

Acc (*accantonamenti*)

2019: compongono questa voce di costo la quota inferiore al 80% del FCDE relativo alla TARI accantonato nell'esercizio 2019. L'importo imputato al piano è pari ad € 1.050,00.

CONGUAGLI

Completano l'esposizione dei costi la componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)RCTF/r$ di cui alla Delibera n. 443/2019/R/rif che ammonta ad € 143,00 e la componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RCTV/r$ di cui alla Delibera n. 443/2019/R/rif che ammonta ad € 44,00.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

LA SOTTOSCRITTA LORENA FONTANA
NATA A MEDE (PV)
IL 24/09/1960
RESIDENTE IN SUARDI (PV)
VIA CAMPONE N. 12
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL **COMUNE DI SUARDI**
AVENTE SEDE LEGALE IN SUARDI VIA MARCONI N.9
CODICE FISCALE 00466350188 PARTITA IVA 00466350188
TELEFAX ____/____/____ TELEFONO 0384 89031
INDIRIZZO E-MAIL INFO@COMUNESUARDI.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 24/06/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 24/06/2021



IN FEDE

Fontana

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2021

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019

Comune di Suardi (PV)

Indice

Premessa

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.5 Focus sulla gradualità per l' annualità 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

1 Premessa

Il Comune di Suardi, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di PAVIA ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviate dal gestore CLIR SPA , sulla base dei seguenti requisiti:

- il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con l'allegato 002-20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo per le parti di propria competenza;
- è stata predisposta la dichiarazione, utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- è stata elaborata la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

Il Comune di Suardi in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e verificata la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati e gli atti menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in ottemperanza all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di Suardi, in qualità di Ente territorialmente competente ha verificato i dati trasmessi dal gestore e riportati nell'allegato denominato "PEF Finale", riguardante l'anno a (2021) e relativo alla determinazione dei costi efficienti dell' annualità 2019.

In seguito alla suddetta attività di analisi si rileva quanto segue:

- L'ETC non condivide i criteri utilizzati dal gestore per l'individuazione della quota di costi generali di gestione imputati al servizio rifiuti, né il criterio di ripartizione dei suddetti costi fra gli enti clienti, basato sull'incidenza percentuale del Pef degli anni passati, riferito al singolo comune, rispetto al Pef totale del gestore. Il driver scelto è basato in sostanza sul mantenimento di una "consuetudine storica" nell'attribuzione dei costi ai comuni clienti, anziché su reali elementi oggettivi di competenza.
- Con riferimento al punto precedente l'ETC segnala, che i driver di riparto utilizzati dal gestore per la quasi totalità delle voci di costo sono per lo più basati su parametri predeterminati, che non consentono di procedere ad una reale assegnazione diretta delle voci di costo effettivamente pertinenti per singolo comune. Si evidenzia pertanto la necessità che il gestore proceda ad un'implementazione del proprio sistema di contabilità analitica e di separazione contabile che permetta la puntuale e diretta allocazione dei costi agli enti clienti in modalità maggiormente dettagliata.
- Si rileva, sulla base della documentazione prodotta dal gestore, che nell'elenco cespiti risultano inserite alcune voci generiche che non consentono di verificare l'effettiva appartenenza dei cespiti al perimetro di gestione. Tale aspetto non risulta accettabile, se si considera a maggior ragione che il driver utilizzato per l'allocazione tra gli enti clienti delle voci di costo Amm e R, è basato sull'incidenza percentuale del Pef degli anni passati, riferito al singolo comune, rispetto al Pef totale del gestore.

L'ETC ha successivamente verificato, in base all'articolo 6 del MTR, che "I costi ammessi al riconoscimento tariffario siano stati calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

È stato acquisito da parte del gestore CLIR SPA, il PEF e la relazione accompagnatoria nella quale sono descritti i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

Per quanto riguarda i dati del conto economico si è proceduto alla verifica, con riferimento all'anno 2021, che le componenti di costo riportate nel PEF siano state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2.

Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:

- descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione;
- attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito;
- indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
- stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;
- indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
- eventuali variazioni attese di perimetro (**PG**), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;
- eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (**QL**) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.
- l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno a-1 e a-2;

- eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
- l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun Comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;
- il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative all'anno 2019;
- le notizie disponibili aggiornate sull'esaurimento delle discariche fornendo le migliori stime in merito ai fini di consentire all'Etc di definire la relativa vita utile regolatoria.

Per quanto attiene ai costi sostenuti dal Comune di Suardi per attività svolte direttamente e connesse al servizio raccolta e smaltimento rifiuti è stato redatto uno specifico piano finanziario, così come previsto dalla delibera 443/2019/R/rif.

Tenuto conto che, con riferimento alle suddette attività, Gestore ed Ente Territorialmente Competente coincidono con il medesimo soggetto, in quanto il Comune di Suardi oltre ad essere ETC per il proprio territorio comunale è anche Gestore del servizio determinazione tariffe e rapporto con gli utenti, la validazione dei dati secondo le disposizioni di cui all'art.1.2 Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF, è stata eseguita da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Il soggetto in questione, individuato dal Comune di Suardi, è il Geom. Giroladini Danila.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di Suardi, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti relativi al **limite di crescita annuale delle entrate** tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa)
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni:

Limite tariffario

| | | |
|--------|-------|--------------|
| rpi | 1,70% | |
| x | 0,10% | [0,1% ;0,5%] |
| QL | | [0% ;2%] |
| PG | | [0% ;3%] |
| $C19$ | | [0% ;3%] |
| ρ | 1,60% | |

$$\rho a = rpi a - Xa + QLa + PGa$$

Xa - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, è stato quantificato come sopra perché non sono attesi miglioramenti sostanziali in termini di recupero di produttività.

QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, è stato quantificato come sopra perché non sono attesi miglioramenti sostanziali in termini di qualità del servizio.

PGa - coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, è stato quantificato come sopra perché non sono attese modifiche del perimetro gestionale.

4.2 Costi operativi incentivanti

Il Comune di Suardi, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha valorizzato le componenti COI in quanto non sono previste per l'anno 2021 modifiche nelle modalità di gestione del servizio.

4.3 Verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e detrazione di cui al comma 4.5 Del. 443/2019

Il Comune di Suardi in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità e per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite ha proceduto alla verifica del limite di crescita delle entrate tariffarie ed ha riscontrato che le stesse superano il Ta riconosciuto dal metodo di € 13.265,00. Si precisa che nel corso dell'anno 2020 il Comune di Suardi ha usufruito della deroga ex art.107 comma 5 D.L. 18/2020 e pertanto il riferimento per la determinazione del limite di crescita è l'ammontare delle entrate tariffarie applicate all'utenza con riferimento alle tariffe approvate per l'anno 2019.

Verifica del Limite di crescita:

Limite di crescita della tariffa

$$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$$

1,19

T_a riconosciuta

78.756

Δ non riconosciuto

13.265

Considerata la situazione pandemica degli ultimi mesi che ha pesantemente inciso sui redditi delle famiglie aggravandone in molti casi le già difficili condizioni economiche.

Dato atto che l'ETC ritiene inaccettabile un incremento della pressione fiscale derivante da un incremento delle tariffe in questo momento storico, tenuto conto delle difficoltà che stanno affrontando famiglie ed imprese duramente provate da mesi di chiusure ed inattività.

Considerati gli elementi emersi in sede di validazione ed evidenziati al punto 4.1.

Dato atto inoltre che il fattore di sharing b è stato valorizzato in modo tale da contenere al massimo i possibili incrementi tariffari a carico dei contribuenti.

Dato atto che il costo unitario effettivo è superiore al benchmark di riferimento e che non sussistono elementi, sulla base della documentazione prodotta dal gestore, per ritenere che l'equilibrio economico finanziario della gestione risulti pregiudicato.

| | Anno 2019 | Anno 2021 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Benchmark di riferimento | 291,30 | 291,30 |
| Costo Unitario effettivo | 363,92 | 432,02 |

Dato atto che la delibera 443/2019 evidenzia espressamente la necessità di tener conto, in sede di verifica del limite di crescita:

- dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe del servizio, rappresentando che in molti territori il servizio è stato affidato tramite gara e che i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;

-della necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno applicare una detrazione ai sensi del comma 4.5 Del. 443/2019, alla voce di costo CGG per un importo di euro 7.090,81, alla voce CK per un importo di euro 6.174,19 al fine di riportare l'importo complessivo del PEF entro il limite di crescita fissato dal metodo. Le detrazioni complessivamente quantificate in euro 13.265,00 saranno applicate ai costi esposti dal gestore CLIR SPA.

Limite di crescita della tariffa variabile

| | Comp. variabile | Comp. fissa |
|---|-----------------|-------------|
| Tariffa complessiva ex MTR | 92.021 | |
| Scomposizione della tariffa | 59.088 | 32.933 |
| Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +) | | 13.265 |
| Scomposizione della tariffa | 59.088 | 19.668 |
| Tariffa finale ex MTR | 78.756 | |

Tariffa finale

| | Comp. variabile | Comp. fissa |
|---|-----------------|-------------|
| Tariffa complessiva riconosciuta | 78.756 | |
| Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) | | |
| Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR | 58.130 | 20.626 |
| Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) | | |
| Attività fuori perimetro | | |
| Tariffa finale con fuori perimetro | 58.130 | 20.626 |
| Tariffa finale solo attività in perimetro | 58.130 | 20.626 |

Valori da attingere dal PEF 2020

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Valorizzazione RCND _{TV} (art. 7 ter.2 del MTR) | | |
| | Gestore | Comune |
| Componente a congruaglio relativa ai costi variabili RC_{TV} | 14.358,00 | 306,00 |
| Componente a congruaglio relativa ai costi fissi RC_{TF} | -4.800,00 | -4.939,00 |
| Coefficiente di gradualità $(1+y)$ | 0,24 | 0,24 |
| Numero di rate r | 4 | 4 |

Si precisa inoltre che, il congruaglio RCU derivante dalla differenza fra costi 2019 e costi PEF 2020 in forza della deroga di cui all'art.107 comma 5 D.L. 18/2020, che nel caso specifico ammontava ad euro 1.240,00, è stato coperto in parte con risorse derivanti dal fondo esercizio funzioni fondamentali TARI anno 2020 (€ 731,26) ed in parte verrà ripartito in 3 anni nei PEF.

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}

Componente fissa RCU_{TF}

Numero di anni per il recupero

Si riporta di seguito lo schema di PEF finale

| | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario | |
|---|--|---|------------------------|
| | Input gestori (G) Input Ente territoriale almento competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/ |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT | G | 14.091,15 | 0,00 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | G | 16.227,18 | 0,00 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | G | 6.300,07 | 0,00 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | G | 18.655,20 | 0,00 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV} | G | 0,00 | 0,00 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | G | 1.310,01 | 0,00 |
| Fattore di Sharing b | E | 0,60 | 0,60 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) | E | 786,01 | 0,00 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI} | G | 2.609,03 | 0,00 |
| Fattore di Sharing b(1+ω) | E | 0,84 | 0,84 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI} | E | 2.191,58 | 0,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV} | E-G | 2.009,21 | 348,36 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | E | 0,50 | 0,50 |
| Numero di rate r | E | 4 | 4 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{TV}/r | E | 251,15 | 43,54 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 5.527,06 |
| ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 52.547,16 | 5.570,60 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | G | 354,00 | 0,00 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | G | 0,00 | 3.289,04 |
| Costi generali di gestione CGG | G | 10.292,11 | 10.120,11 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | G | 0,00 | 0,00 |
| Altri costi CO_{AL} | G | 48,00 | 0,00 |
| Costi comuni CC | C | 10.340,11 | 13.409,15 |
| Ammortamenti Amm | G | 3.645,03 | 0,00 |
| Accantonamenti Acc | G | 0,00 | 1.062,61 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per crediti | G | 0,00 | 1.062,61 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | 0,00 | 0,00 |
| Remunerazione del capitale investito netto R | G | 2.773,16 | 0,00 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC} | G | 0,00 | 0,00 |
| Costi d'uso del capitale CK | C | 6.418,19 | 1.062,61 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF} | G | 0,00 | 0,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF} | E-G | -0,36 | 1.146,19 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | C | 0,50 | 0,50 |
| Numero di rate r | C | 4 | 4 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r | E | -0,05 | 143,27 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 1.711,02 |
| ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C | 17.112,26 | 16.326,05 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | | |
| ΣT_s= ΣTV_s + ΣTF_s | C | 69.659,42 | 21.896,65 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | |
| Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF | | | |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV,2021} | E | 0,00 | 0,00 |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021} | E | 0,00 | 0,00 |
| Numero di rate r' | E | 0 | 0 |
| Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r' | E | 0,00 | 0,00 |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 207,23 | 65,14 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 3 | 3 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV} | E | 69,08 | 21,71 |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 861,48 | 18,36 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1) | E | 861,48 | 18,36 |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020) | E | 4 | 4 |
| ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 53.477,72 | 5.610,68 |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021} | E | 0,00 | 0,00 |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 179,84 | 56,53 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | C | 3 | 3 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF} | E | 59,95 | 18,84 |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | -288,00 | -296,34 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1) | E | -288,00 | -296,34 |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020) | C | 4 | 4 |
| ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 16.884,21 | 16.048,55 |
| ΣT_s= ΣTV_s + ΣTF_s (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 70.361,92 | 21.659,23 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | |
| raccolta differenziata % | G | | |
| q_{0,2} kg | G | | |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | G | | |
| fabbisogno standard €cent/kg | E | | |
| costo medio settore €cent/kg | E | | |
| Coefficiente di gradualità | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁ | E | -0,30 | -0,30 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂ | E | -0,15 | -0,15 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ₃ | E | -0,05 | -0,05 |
| Totale γ | C | -0,50 | -0,50 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | C | 0,50 | 0,50 |
| Verifica del limite di crescita | | | |
| rpl₀ | MTR | | |
| coefficiente di recupero di produttività X₀ | E | | |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀ | E | | |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀ | E | | |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 C19₂₀₂₁ | E | | |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | C | | |
| (1+ρ) | C | | |

4.4 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

Il comune valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l'anno 2019 ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie del suddetto anno”. L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i valori $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$ come segue:

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

| | | Anno 2020 | Range di scelta |
|--|------------|-----------|-----------------|
| | b | 0,60 | [0,3 ; 0,6] |
| | ω | 0,40 | [0,1 ; 0,4] |
| | γ | -0,50 | |
| Valutazione rispetto obiettivi %RD | γ_1 | -0,30 | [-0.45 ; -0.3] |
| Valutazione performance riutilizzo/riciclo | γ_2 | -0,15 | [-0.3 ; -0.15] |
| Valutazione soddisfazione utenti | γ_3 | -0,05 | [-0.15 ; -0.05] |
| | r | 4,00 | [1 ; 4] |

| | | Anno 2019 | Anno 2021 |
|--------------------------|--|-----------|-----------|
| Benchmark di riferimento | | 291,30 | 291,30 |
| Costo Unitario effettivo | | 363,92 | 369,75 |

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1, γ_2 e γ_3 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante:

| | | Costi superiori al benchmark di riferimento | | Costi inferiori o uguali al benchmark di riferimento | |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ |
| INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI | Valutazione rispetto obiettivi %RD | $-0,45 < \gamma_1 < -0,30$ | $-0,25 < \gamma_1 < -0,06$ | $-0,25 < \gamma_1 < -0,06$ | $-0,25 < \gamma_1 < -0,06$ |
| | Valutazione performance riutilizzo riciclo | $-0,30 < \gamma_2 < -0,15$ | $-0,20 < \gamma_2 < -0,03$ | $-0,20 < \gamma_2 < -0,03$ | $-0,30 < \gamma_2 < -0,20$ |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Valutazione soddisfazione utenti | $-0,15 < \gamma_3 < -0,05$ | $-0,05 < \gamma_3 < -0,01$ | $-0,05 < \gamma_3 < -0,01$ | $-0,15 < \gamma_3 < -0,05$ |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

Potendo, quindi, assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:

- confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;
- segno della somma $RC = RCV + RCF$ il comune definisce:

| | |
|---|-------|
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1 | -0,30 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2 | -0,15 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3 | -0,05 |

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Il fattore di **sharing (b)** sulla vendita di materiale e di energia, nell'ambito dei *range (0,3 ed 1)* individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2021, meccanismo che agisce nel calcolo della quota variabile del conguaglio, è stato identificato come segue:

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

| | | Anno 2020 | Range di scelta |
|--|------------|-----------|-----------------|
| | b | 0,60 | [0,3 ;0,6] |
| | ω | 0,40 | [0,1 ;0,4] |
| | γ | -0,50 | |
| Valutazione rispetto obiettivi %RD | γ_1 | -0,30 | [-0.45 ; -0.3] |
| Valutazione performance riutilizzo/riciclo | γ_2 | -0,15 | [-0.3 ; -0.15] |
| Valutazione soddisfazione utenti | γ_3 | -0,05 | [-0.15 ; -0.05] |
| | r | 4,00 | [1 ; 4] |
| | | Anno 2019 | Anno 2021 |
| Benchmark di riferimento | | 291,30 | 291,30 |
| Costo Unitario effettivo | | 363,92 | 369,75 |

A tal proposito ricordiamo che:

b è il **fattore di sharing dei proventi**, che può assumere un valore compreso nell'intervallo **[0,3 ; 0,6]**;

- $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei **ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI** a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega_a)$ è il **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI**;

- Ω_a è il fattore **correttivo del fattore di *sharing* applicato ai proventi CONAI**; è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ ($\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere; $\gamma_{2,a}$ è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω_a **può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ; 0,4]**;

In relazione alla tabella 5 dell'MTR:

| Tabella 5. Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza Fattore di <i>sharing</i> | Valori min. del <i>range</i> ammesso per i fattori di <i>sharing</i> | Valori max del <i>range</i> ammesso per i fattori di <i>sharing</i> |
|---|--|--|
| <i>b</i> | Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti | Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti |
| | Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio | Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio |
| | | Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc |

L'ente ha stabilito, in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio tariffario rispetto all'anno precedente, definendo i coefficienti ***b*** e ω_a indicati in tabella, in modo che l'Ente, possa trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF **l'84% ($b=0,60$)** dei ricavi, calmierando in questo modo incrementi tariffari eccessivi, connessi all'introduzione del "nuovo metodo tariffario" **MTR**.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Rateizzazione r: 4

L'ente ha ritenuto opportuno fissare il numero di rate in 4 al fine di recuperare con maggiore gradualità i conguagli nel tempo.



C.L.I.R.



NATURALmente Ecologico NATURALmente Ecologico NATURALmente Ecologico

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

LA SOTTOSCRITTA **FEDERICA BOLOGNESE**

NATA A **NOVARA**

IL **20/12/1971**

RESIDENTE IN **SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)**

VIA **MONSIGNOR PIETRO ANGLESE, 9**

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **C.L.I.R. S.p.A.**

AVENTE SEDE LEGALE IN **MORTARA, C.SO GARIBALDI 46**

CODICE FISCALE **83001860184** PARTITA IVA **00563910181**

TELEFAX **0384 205999** TELEFONO **0384 205911**

INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLO@CLIR.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 27/02/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
→ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: AUTORIZZAZIONE **MI001353 DEL 07/04/2017**

NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

Parona, 4 Marzo 2021

Il presidente del C.D.A.
di CLIR S.p.A.
Federica Bolognese

C.L.I.R. S.p.A. – Cap. Soc. € 345.251,00

Direzione, amministrazione e sede operativa: -27020- PARONA (PV) - Via della STAZIONE, n. 8 - Tel. 0384 2059111 Fax 0384 205999
P. IVA: 00563910181 - C.F. e Reg. Imp. PV: 83001860184 - R.E.A. PV: 109704 ALBO GEST. RIFIUTI MI 001353

Comune di Suardi

Provincia di Pavia



PARERE N. 13 DEL 25.06.2021

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 30.06.2021: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE TARI 2021

IL REVISORE DEI CONTI

DOTT. MASSIMILIANO BALCONI, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 04 febbraio 2019 per il triennio 2019/2022;

Esaminata la proposta di approvazione tariffe TARI 2021;

Viste le disposizioni normative vigenti in ambito di fiscalità locale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

Viste le disposizioni normative intervenute in ambito di fiscalità locale ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della Legge n. 160/2019;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Il Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.06.2021 avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE TARI 2021", limitatamente alle tariffe TARI 2021.

Suardi, 25.06.2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Massimiliano BALCONI

Comune di SUARDI

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

| Famiglie | Numero nuclei famigliari | Superficie totale abitazioni | Quote Famiglia | Superficie media abitazioni | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | QUOTA FISSA | QUOTA FISSA MEDIA | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA | QUOTA VARIABILE per PERSONA | TARIFFA MEDIA |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | n | m ² | % | m ² | Ka | Kb | Euro/m ² | Euro/m ² | Euro/Utenza | Euro/ Persona | Euro/Utenza |
| | | | | | Nord | 141,400608 | | | | | |
| Famiglie di 1 componente | 180 | 18.496,30 | 51,4% | 102,8 | 0,84 | 0,60 | 0,375187 | 38,55 | 84,84 | 84,84 | 123,39 |
| Famiglie di 2 componenti | 77 | 9.375,80 | 22,0% | 121,8 | 0,98 | 1,40 | 0,437718 | 53,30 | 197,96 | 98,98 | 251,26 |
| Famiglie di 3 componenti | 54 | 6.327,27 | 15,4% | 117,2 | 1,08 | 1,80 | 0,482383 | 56,52 | 254,52 | 84,84 | 311,04 |
| Famiglie di 4 componenti | 27 | 2.972,99 | 7,7% | 110,1 | 1,16 | 2,20 | 0,518115 | 57,05 | 311,08 | 77,77 | 368,13 |
| Famiglie di 5 componenti | 9 | 1.139,44 | 2,6% | 126,6 | 1,24 | 2,90 | 0,553847 | 70,12 | 410,06 | 82,01 | 480,18 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 3 | 511,00 | 0,9% | 170,3 | 1,30 | 3,40 | 0,580646 | 98,90 | 480,76 | 80,13 | 579,67 |
| Non residenti o locali tenuti a disposizione | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | 1,08 | 1,08 | 0,482383 | - | 152,71 | 152,71 | 152,71 |
| Superfici domestiche accessorie | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | 0,84 | 0,00 | 0,375187 | - | - | - | - |
| Totale (escluso pertinenze) | 350 | 38.822,80 | 100% | 110,9 | | Media | 0,491316 | | Media | 84,76 | |

| Comune di SUARDI | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|-------|-------------|-----------------|----------------|
| STUDIO K software - www.studiok.it | | | | | | | | | | |
| UTENZE NON DOMESTICHE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | TARIFFA TOTALE |
| | Categoria | Numero oggetti categoria | Superficie totale categoria | Kc | | Kd | | Euro/m² | Euro/m² | Euro/m² |
| | | n | m² | Coef | Nord | Coef | Nord | | Quv*Kd | QF+QV |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2 | 527,32 | max | 0,51 | max | 4,20 | 1,006560 | 0,113098 | 1,119658 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | - | - | max | 0,80 | max | 6,55 | 1,578918 | 0,176379 | 1,755297 |
| 3 | Stabilimenti balneari | - | - | max | 0,63 | max | 5,20 | 1,243398 | 0,140026 | 1,383424 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 1 | 52,00 | max | 0,43 | max | 3,55 | 0,848669 | 0,095595 | 0,944263 |
| 5 | Alberghi con ristorante | - | - | max | 1,33 | max | 10,93 | 2,624952 | 0,294324 | 2,919276 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | - | - | max | 0,91 | max | 7,49 | 1,796020 | 0,201691 | 1,997711 |
| 7 | Case di cura e riposo | - | - | max | 1,00 | max | 8,19 | 1,973648 | 0,220541 | 2,194189 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 4 | 368,00 | max | 1,13 | max | 9,30 | 2,230222 | 0,250431 | 2,480653 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | - | - | max | 0,58 | max | 4,78 | 1,144716 | 0,128716 | 1,273432 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1 | 30,00 | max | 1,11 | max | 9,12 | 2,190749 | 0,245584 | 2,436333 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1 | 39,00 | max | 1,52 | max | 12,45 | 2,999945 | 0,335255 | 3,335199 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 3 | 118,00 | max | 1,04 | max | 8,50 | 2,052594 | 0,228889 | 2,281483 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | - | - | max | 1,16 | max | 9,48 | 2,289432 | 0,255278 | 2,544710 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1 | 200,00 | max | 0,91 | max | 7,50 | 1,796020 | 0,201961 | 1,997980 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 2 | 176,32 | max | 1,09 | max | 8,92 | 2,151276 | 0,240199 | 2,391475 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | - | - | min | 4,84 | min | 39,67 | 9,552456 | 1,068237 | 10,620693 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 2 | 251,00 | ad hoc | 1,82 | min | 29,82 | 3,592039 | 0,802996 | 4,395035 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1 | 73,00 | max | 2,38 | max | 19,55 | 4,697282 | 0,526444 | 5,223726 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1 | 74,00 | ad hoc | 2,31 | ad hoc | 17,00 | 4,559127 | 0,457777 | 5,016904 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | - | - | min | 6,06 | min | 49,72 | 11,960306 | 1,338864 | 13,299170 |
| 21 | Discoteche, night club | - | - | max | 1,64 | max | 13,45 | 3,236782 | 0,362183 | 3,598965 |
| 22 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 23 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 24 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 25 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 27 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 28 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 29 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 30 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 31 | Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale | - | - | ad-hoc | 0,00 | ad-hoc | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Totale | 19 | 1.908,64 | | | | | | | |